

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

### Articolo 1 - Principi

L'ISS di Calolziocorte con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 1 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995). Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 1 Novembre 1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

### Articolo 2 - Spazi soggetti al divieto di fumo

La Legge n. 128/2013 ha esteso il divieto assoluto di fumo nei locali interni e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.

### Articolo 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nell'Istituto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 sono individuati dal Dirigente Scolastico con apposita nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

È compito dei responsabili:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

I responsabili incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

### Articolo 4 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999 e dalla legge 128/2013, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della

sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

#### Articolo 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale con la seguente procedura:

- identificano il trasgressore tramite il documento di identità. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Individuano l'ammenda da comminare.
- Redigono il verbale previamente preceduto dalla numerazione progressiva.
- Firmano il verbale e lo fanno firmare al trasgressore che ha la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- Consegnano immediatamente al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un modulo di versamento. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione alla norma, dopo la firma da parte dello studente-studentessa del verbale d'accertamento del divieto di fumo. Infatti nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, avendo la scuola attivato varie iniziative (Regolamento, circolare, progetti di educazione alla salute) tese ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore.
- Consegnano la seconda copia del verbale all'ufficio di segreteria.
- L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e la trasmette al Prefetto.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia firmare sia di ricevere il verbale". In tal caso consegnano entrambe le copie del verbale all'ufficio di segreteria che provvederà alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo sarà addebitato al trasgressore aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Lecco, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto.

#### Articolo 6 – Pagamento della sanzione

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico ..... - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### Articolo 7 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. La dirigenza provvede ad istituire e, quando eventualmente necessario, a modificare la procedura per l'applicazione del divieto di fumo.

I preposti al controllo dell'applicazione del divieto vengono individuati annualmente con apposito provvedimento dirigenziale.

Aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 13 marzo 2019